



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) PARROTTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RISPOLI FARINA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore PARROTTA DOMENICO

Nella seduta del 28/10/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso del 20 maggio 2014 – preceduto da reclamo del 23 aprile 2014, ritualmente riscontrato il 16 maggio 2014 – il cliente, rappresentato da avvocato di fiducia, premetteva di aver stipulato, in data 21 maggio 2009, un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, corrispondendo, tra gli altri, € 640,70 a titolo di commissione dell'intermediario bancario/finanziario, € 1.664,40 a titolo di commissione dell'intermediario mandatario e € 980,23 a titolo di commissione dovuta all'agente mediatore, € 468,38 a titolo di polizze assicurative. Precisava di aver estinto il mutuo anticipatamente nell'aprile 2014, in corrispondenza della 58^a rata di 120. Rimasto insoddisfatto dell'esito del reclamo, chiedeva di *"in via preliminare, dichiarare la nullità delle clausole, o in subordine, dichiarare inefficaci le clausole che prevedono la mancata rimborsabilità, in caso di estinzione anticipata, della quota parte delle commissioni di intermediazione, delle spese nonché della quota del premio assicurativo pagato e non goduto; - nel merito, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, condannare [il resistente] ... al pagamento della somma complessiva di € 2.136,76 (di cui euro 331,02 a titolo di 'commissione dell'intermediario bancario/finanziario', euro 797,94 a titolo di "commissione dovuta [al resistente], euro 200,82 a titolo di "commissione dovuta all'agente mediatore", euro 259,36 a titolo di "*



spese fisse”, euro 241,99 a titolo di “polizze assicurative”) per tutti i motivi premessi in fatto nonché in diritto; - condannare il resistente al pagamento degli interessi al tasso legale, da calcolarsi a partire dal giorno dell’estinzione anticipata del finanziamento; - condannare il resistente ad una somma equitativamente disposta a titolo di spese per l’assistenza difensiva di cui il ricorrente si è avvalso nella stesura del presente ricorso e del reclamo preventivo nonché rimborsare l’importo di euro 20,00 corrisposto dai sottoscritti procuratori a titolo di presentazione del ricorso”.

Con le controdeduzioni del 4 luglio 2014, l’intermediario eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alla richiesta di rimborso della quota parte del premio assicurativo, richiamando la normativa in argomento e, in particolare, l’art. 22, comma 15 *quater*, della L. 221/2012 e l’art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010. Precisava di essere subentrato nella titolarità del contratto a seguito dell’incorporazione della società originaria mandataria di altro intermediario nella conclusione dell’operazione e che la documentazione contrattuale, regolarmente sottoscritta dal ricorrente, risultava redatta secondo la normativa di trasparenza all’epoca vigente che escludeva esplicitamente la rimborsabilità degli oneri in contestazione. Precisava di essersi dichiarato disponibile a rimborsare al cliente la somma di € 420,20 a titolo di commissioni a suo tempo introitate dalla originaria mandataria. Quanto alle commissioni bancarie e del mediatore creditizio, negava la propria legittimazione passiva, sostenendo che il ricorrente avrebbe dovuto rivolgere la propria richiesta restitutoria nei confronti dell’effettivo percettore delle relative somme e che, in ogni caso, le stesse costituivano la remunerazione di prestazioni *up front*. Infine, quanto alla richiesta di restituzione degli oneri assicurativi, ne escludeva la rimborsabilità sia in forza dell’inapplicabilità dell’art. 38 del DPR 180/1951, che dell’art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010. Chiedeva, conclusivamente, di *“rigettare ogni ulteriore pretesa avanzata dal ricorrente”*.

DIRITTO

Va disattesa l’eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva formulata dall’intermediario in ordine alla domanda di retrocessione della quota assicurativa, della quota delle commissioni bancarie e del mediatore creditizio. Al riguardo è sufficiente ricordare che *“la legittimazione ad causam consiste nella titolarità del potere e del dovere – rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva – di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione offerta dall’attore, indipendentemente dalla effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso”* e che quando, invece, *“le parti controvertono sulla effettiva titolarità, in capo al convenuto, della situazione dedotta in giudizio, ossia sull’accertamento di una situazione di fatto favorevole all’accoglimento o al rigetto della domanda attrice, la relativa questione non attiene, alla legittimatio ad causam, ma al merito della controversia, con la conseguenza che il difetto di titolarità deve essere provato da chi lo eccepisce e deve formare oggetto di specifica e tempestiva deduzione in sede di merito”* (ex plurimis, Cass. civ., sez. III, 26 settembre 2006, n. 20819). Orbene, la prospettazione data dal ricorrente e gli allegati documenti consentono di ritenere l’intermediario legittimato passivo del presente processo arbitrale.

Nel merito, il ricorso è fondato nei termini che seguono.

Deve nuovamente ribadirsi – essendo molteplici le decisioni rese anche nei confronti del medesimo convenuto – l’orientamento condiviso, ormai da tempo, dai tre Collegi ABF ad avviso del quale l’intermediario è tenuto – sin dalla originaria versione dell’art. 125, comma 2, d.lgs. 385/1993 e dell’art. 3 del Decreto del ministero del tesoro 8 luglio 1992 – a



rimborsare, in sede di estinzione anticipata del prestito, la quota parte delle componenti economiche pagate anticipatamente, ma soggette a maturazione nel corso del tempo (c.d. commissioni *recurring*).

Con riferimento al premio per la polizza assicurativa a copertura del rischio impiego e/o del rischio morte, deve parimenti rilevarsi che, nell'ambito della ormai consolidata giurisprudenza dell'ABF, è ampia la casistica in cui si è riconosciuta la fondatezza della pretesa del cliente che abbia richiesto all'intermediario collocatore la restituzione di somme già corrisposte ad altro soggetto – anche – per un servizio assicurativo connesso al principale rapporto di finanziamento. Come persuasivamente rilevato *“rispetto a queste fattispecie, si impone una considerazione unitaria dell’assetto degli interessi globalmente perseguito dalle parti in termini di validità, efficacia e complessiva utilità delle prestazioni dedotte nei contratti. In particolare, le evoluzioni del rapporto principale (finanziamento) non possono non riflettersi su quello accessorio (assicurazione) poiché, venuto meno il primo, la persistenza del rapporto assicurativo si rileverebbe, di fatto, priva di causa. Sul punto, si è già pronunciato più volte questo Collegio, riconoscendo – anche in forza del collegamento negoziale sussistente tra contratto di finanziamento e contratto di assicurazione – il diritto del cliente al rimborso della quota parte del premio assicurativo per il periodo di copertura non goduta in esito ad estinzione anticipata del relativo rapporto creditizio”* (ex plurimis, da ultimo anche con riferimento al criterio di calcolo, v. Collegio ABF di Napoli, decisioni nn. 2173/14, 873/13, 796/13, 298/13, 140/13, 46/13, 2613/12, 2612/12, 2610/12, 2280/12, 1720/12, 746/12; nello stesso senso Collegio ABF di Roma, decisioni nn. 1138/13, 1979/12, 491/12; Collegio ABF di Milano, decisioni nn. 2106/14, 980/13, 480/13, 432/13, 2730/12, 2055/12, 776/12, 195/12). Il collegamento negoziale testè ricordato consente di superare, nel merito, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'odierno resistente, anche con riferimento alle commissioni *supra* ricordate. Deve, altresì, precisarsi che il riferimento all'art. 22 d.l. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 dicembre 2012 n. 221 (entrata in vigore il 19 dicembre 2012) è irrilevante ai fini della controversia *de qua*. Ed infatti, con riferimento a tale norma può ribadirsi che *“gli obblighi ivi stabiliti in capo all’impresa di assicurazione non sembrano incidere sul profilo della legittimazione, non sottraendo il finanziatore alla concorrente responsabilità per la restituzione del dovuto a fronte di negozi collegati, rilevando invece ai fini della eventuale azione di regresso”* (testualmente, ex plurimis, Collegio ABF di Napoli, decisione n. 1805/2013). Privo di pregio, poi, il riferimento all'art. 38 d.p.r. 180/50, essendo desumibile dagli atti di causa che la polizza venne stipulata con precipua compagnia assicurativa (e, pertanto, la garanzia non fu prestata dal Fondo di cui all'art. 16 DPR 180/50). In ordine alla quantificazione dell'importo da retrocedere, troverà quindi applicazione il metodo di cui all'orientamento dei Collegi ABF già richiamato *supra* che si è stabilizzato – salvo eccezioni connesse a fattispecie qui non ricorrenti – nel senso di riconoscere un rimborso *“parametrato alla durata residua del finanziamento”*. Pertanto, l'indebito da restituire per oneri assicurativi senza più corrispondenza causale deve determinarsi in € 241,99 (pari a 62/120 di € 468,38).

Per quanto attiene alla *“commissione bancaria”* – prevista *“a copertura delle attività preliminari e conclusive del prestito (es. esame documenti, oneri acquisizione provvista e conversione tasso, elaborazione dati ex l. 197/91)”* – parimenti richiesta in restituzione per la quota non maturata, il Collegio ritiene di dover ribadire l'orientamento assunto in relazione ad analoghe formulazioni contrattuali: orientamento che ha riconosciuto la natura *up front* della relativa voce di costo, per la *“riscontrata sostanziale prevalenza nell'economia contrattuale di prestazioni destinate a trovare svolgimento e ad esaurirsi nella fase conclusiva del contratto, alla quale del resto le circostanze del rapporto sembrano in concreto limitare la prestazione di cui le commissioni bancarie costituiscono il*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

corrispettivo” (testualmente, *ex plurimis*, Collegio ABF di Napoli, decisioni n. 4581/13 e n. 949/13). La corrispondente domanda restitutoria non può, pertanto, trovare accoglimento. Per quanto riguarda le commissioni della mandataria, l’esame del contratto evidenzia come l’intermediario abbia svolto – oltre a quella specificata nella legenda dell’accordo, tutta formalmente *up front* – anche l’attività di riscossione delle rate in scadenza (v. l’art. 6) e, cioè, attività palesemente *recurring*. In applicazione del principio già enunciato dal ricordato orientamento e ribadito dal Collegio di coordinamento ABF – decisione n. 6167/14, alla cui motivazione si rinvia – con riferimento alla necessaria “*perfetta trasparenza ex ante*” dei costi rimborsabili e preso atto del riconoscimento effettuato dal convenuto in ordine alla debenza di un ristoro ulteriore (quantificato *ex post* in € 420,20), l’importo da restituire al cliente, per le commissioni testè ricordate, va determinato in € 797,94 (pari a 62/120 di € 1.664,40 al netto di € 62,00 già retrocessi in sede di estinzione anticipata).

Parimenti, per quanto riguarda le commissioni “*all’agente, al mediatore autorizzato*”, l’esame del contratto azionato consente al Collegio di verificare la genericità e, quindi, opacità dell’attività svolta da questo, senza alcuna prova della effettiva corresponsione delle relative somme. In applicazione dei principî testè ricordati, l’importo da rimborsare al cliente deve essere determinato in ragione e nei limiti del domandato e, quindi, in € 200,82 (a fronte di € 506, corrispondenti a 62/120 di € 980,23).

Va, infine, accolta la domanda relativa alle “*spese fisse*” comprensive dei costi per le “*comunicazioni periodiche*” palesemente *recurring*. Al cliente andrà restituita la somma di € 259,36 (pari a 62/120 di € 502,00).

Alla somma complessiva di € 1.500,11 dovuta – nei limiti delle domande proposte – ai titoli *supra* ricordati dovranno aggiungersi gli interessi legali dalla data del reclamo, quale atto di messa in mora.

In ragione della necessità, per il cliente, di ricorrere all’assistenza del legale per superare le resistenze dell’intermediario convenuto, il Collegio dispone altresì il ristoro del danno patrimoniale *sub specie* di spese per assistenza difensiva, che determina equitativamente in € 200,00.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo complessivo di € 1.500,11, oltre interessi legali dalla data del reclamo; dispone altresì il ristoro delle spese per assistenza difensiva nella misura equitativamente determinata di € 200,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO